Fondazione istituto collettore LPP Previdenza LPP



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza WG (continuazione dell'intera previdenza)

Valido dal 1° gennaio 2014

Tutte le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento sono applicabili a entrambi i sessi.

Indice

1. Capitolo	Persone assicurate	3
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	3
Art. 2	Inizio della previdenza	3
2. Capitolo Art. 3 Art. 4	Basi di calcolo	3
3. Capitolo	Prestazioni di previdenza	3
Sezione 1 Art. 5 Art. 6 Art. 7	In caso di vecchiaia	3 3
Sezione 2 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11	In caso di decesso	4 4 4
Sezione 3 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15	In caso d'invalidità	5 5 5
4. Capitolo	Finanziamento	6
Sezione 4 Art. 16	Contributi	
Sezione 5 Art. 17	Prestazione di libero passaggio apportata	
5. Capitolo Art. 18 Art. 19 Art. 20	Disposizioni finali	6 6

1. Capitolo Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Questo piano di previdenza consente ai lavoratori dipendenti non più soggetti al regime obbligatorio di proseguire il rapporto di previdenza ai sensi dell'art. 47 LPP.

Art. 2 Inizio della previdenza

La previdenza inizia il giorno in cui la persona assicurata non è più sottoposta all'assicurazione obbligatoria, al più presto tuttavia quando la Fondazione accusa ricezione del modulo di iscrizione.

2. Capitolo Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al massimo al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione, tuttavia è limitato al salario annuo massimo soggetto alla LPP applicabile nella stessa data.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

3. Capitolo Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario

¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all'avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata al pensionamento ordinario e alle aliquote di conversione valide a quel momento.

Pensionamento anticipato

² In caso di pensionamento anticipato viene determinata in base all'avere disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo principi attuariali.

Pensionamento differito

³ In caso di pensionamento differito viene determinata in base all'avere disponibile a quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione aumentate secondo principi attuariali.

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente.

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso al raggiungimento dell'età di pensionamento e l'avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 9 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20% della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta in caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

Art. 10 Capitale di decesso

Il capitale di decesso corrisponde all'avere disponibile sul conto di vecchiaia al giorno del decesso.

Art. 11 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

- ¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato in forma di capitale. Hanno diritto all'avere sul conto supplementare:
 - a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento, nonché il coniuge divorziato a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita ancora dovuta al momento del decesso o a un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
 - in loro mancanza le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - c. in loro mancanza i figli della persona deceduta che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del presente regolamento;
 - d. in loro mancanza i genitori;
 - e. in loro mancanza i fratelli e le sorelle;

f. in loro mancanza gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Suddivisione dell'avere sul conto supplementare ² In caso di più aventi diritto, l'avere del conto supplementare viene erogato in parti uguali.

Trasferimento alla Fondazione

³ In mancanza di aventi diritto ai sensi del capoverso 1, l'avere del conto supplementare viene trasferito alla Fondazione.

Sezione 3 In caso d'invalidità

Art. 12 Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto

- a. dall'avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all'inizio del diritto alla rendita d'invalidità e
- b. dalla somma dei futuri accrediti di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all'età di pensionamento ordinaria, calcolati sulla base dell'ultimo salario assicurato percepito dalla persona assicurata totalmente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Art. 13 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita d'invalidità corrente.

Art. 14 Esonero dal pagamento dei contributi

Inizio

¹ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia al termine dei tre mesi dall'insorgenza dell'incapacità lavorativa.

Ammontare

- ² La persona assicurata ha diritto all'esonero dal pagamento
 - a. dell'intero contributo se è incapace al lavoro per almeno il 70%;
 - b. di tre quarti del contributo se è incapace al lavoro per almeno il 60%;
 - c. della metà del contributo se è incapace al lavoro per almeno il 50%;
 - d. di un quarto del contributo se è incapace al lavoro per almeno il 40%.

A partire dalla data per la quale l'assicurazione contro l'invalidità stabilisce un grado di invalidità, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa, ma dal grado di invalidità stabilito dall'Al.

Fine

³ Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue al momento dell'uscita dalla Fondazione, al più tardi tuttavia 12 mesi dopo l'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Se in seguito la persona assicurata viene riconosciuta invalida dall'Al in una misura che dà diritto a una rendita, l'esonero dal pagamento dei contributi viene riconosciuto retroattivamente fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità.

Art. 15 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell'AI, il saldo del suo conto

supplementare viene versato sotto forma di capitale.

4. Capitolo Finanziamento

Sezione 4 Contributi

Art. 16 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Sezione 5 Prestazione di libero passaggio apportata

Art. 17 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete è stabilito nell'appendice.

5. Capitolo Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 19 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 2 dicembre 2013. Entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Fondazione istituto collettore LPP





REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Appendice al piano di previdenza WG (continuazione dell'intera previdenza)

Valida dal 1° gennaio 2014

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione applicata all'età di pensionamento di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini ammonta al 6.8%.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote

¹ Valgono le seguenti aliquote di contribuzione:

	Quota per le							
Età	Contr	. di risp.	Contr. di rischio		spese amm.		Contributo complessivo	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18-24	-	-	2.0	1.6	-	-	3.4	3.0
25-34	7.0	7.0	4.4	2.5	1.4	1.4	12.8	10.9
35-44	10.0	10.0	6.3	4.0	1.4	1.4	17.7	15.4
45-54	15.0	15.0	6.5	5.7	1.4	1.4	22.9	22.1
55-64/65	18.0	18.0	4.2	5.4	1.4	1.4	23.6	24.8

Regolamento di previdenza – appendice al piano di previdenza WG (continuazione dell'intera previdenza)

Infortuni

² Se la persona assicurata nell'ambito della LAINF si è assicurata a titolo facoltativo presso un'assicurazione contro gli infortuni, esibendo la rispettiva polizza può richiedere la riduzione dei tassi riportati sopra nella misura dello 0.3%.

Limitazione della quota per le spese amministrative ³ La quota per le spese amministrative ammonta a un minimo di CHF 72 e a un massimo di CHF 480.

Art. 3 Ammontare delle prestazioni regolamentari complete

Tabella

¹ L'ammontare delle prestazioni regolamentari complete viene calcolato in base alla seguente tabella in cui sono integrati i contributi di risparmio per l'anno in corso:

Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo	Età	Tasso massimo
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

Calcolo

Art. 4 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 5 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione il 19 settembre 2013. Entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

² Corrisponde al tasso massimo moltiplicato per il salario assicurato. Viene dedotto l'avere di vecchiaia disponibile. Vengono inoltre conteggiati i prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, gli averi di un istituto di libero passaggio e quelli disponibili su un conto supplementare.